0 11

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), poiché vi sarebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — HerkuPlast Kubern/UAMI — How (eco-pack)

(Causa T-445/10)

(2010/C 317/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heidi A. T. How (Harrow, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2010, procedimento R 1014/2009-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La Heidi A.T. How.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il segno figurativo che contiene l'elemento denominativo «eco-pack» per prodotti della classe 16.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio denominativo tedesco e la registrazione internazionale «ECOPAK» per prodotti della classe 20.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe negato globalmente l'esistenza di un rischio di confusione, la sua motivazione sarebbe contraddittoria in vari punti ed essa avrebbe erroneamente respinto la richiesta effettiva e decisiva della ricorrente, in quanto non pertinente.

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 24 settembre 2010 avverso l'ordinanza del 9 luglio 2010 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-91/09, Marcuccio/ Commissione

(Causa T-450/10 P)

(2010/C 317/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
- Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.
- In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna del petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.
- Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.
- In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).